

## Contributi, sale ancora il tasso per le rateazioni

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

A distanza di poco più di un mese dall'ultimo aumento l'ente di previdenza aggiorna di nuovo i tassi di interesse per dilazioni e sanzioni civili. La novità è frutto dell'aumento del costo del denaro stabilito dalla Banca Centrale Europea.

**Sale ancora il tasso d'interesse per le dilazioni dei debiti contributivi. Dal 14 settembre 2022 si passa al 7,25% rispetto al precedente tasso del 6,5% annuo in vigore appena dal 27 luglio scorso** (cfr: [Circolare Inps 98/2022](#)). Lo rende noto l'Inps nella circolare n. 100/2022, adeguandosi alla decisione della Banca centrale europea dell'8 settembre che ha aumentato il tasso ufficiale di riferimento di ulteriori 75 punti base.

### Interesse di dilazione

**L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili sale di conseguenza al 7,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate dal 14 settembre.** I piani di ammortamento già notificati sulla base del precedente tasso d'interesse non subiscono modifiche. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 7,25% è applicato dalla contribuzione del mese di agosto.

### Sanzioni civili

Nel caso di «omissioni contributive» (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, di cui alla lett. a, comma 8, dell'art. 116 della [legge 388/2000](#)), la **sanzione civile è pari al 6,75% in ragione d'anno** (tasso dello 1,250% maggiorato di 5,5 punti). La stessa misura del **6,75% annuo** trova applicazione anche in caso di «regolarizzazione spontanea», cioè qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti e, comunque, entro 12 mesi dal termine fissato per il pagamento dei contributi o premi (lett. b, secondo periodo, art. 116, comma 8).

Nessuna novità per l'ipotesi di «evasione contributiva» (art. 116, comma 8, lett. b, primo periodo): si applica la sanzione civile del 30%, in ragione d'anno, nel limite del 60% dell'importo di contributi o premi non pagati. Nei casi di mancato o di ritardato pagamento di contributi o premi a causa di oggettive incertezze per contrastanti orientamenti, giurisprudenziali o amministrativi, poi riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa (art. 116, comma 10), la sanzione civile è **pari sempre al 6,75% annuo.**

## Procedure concorsuali

Nelle ipotesi di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte vengono calcolate nella misura del Tur (tasso ufficiale di riferimento), oggi tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Nell'ipotesi di «evasione contributiva», la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. La riduzione spetta a condizione dell'avvenuto integrale pagamento di contributi e spese. Il limite massimo della riduzione, tuttavia, non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale; se il Tur scende sotto il tasso d'interessi legali la riduzione massima è pari al tasso legale, mentre la minima è pari all'interesse legale più due punti. Poiché la misura del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur) è pari all'**interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022** (1,25% in ragione d'anno), dal 14 settembre la riduzione delle sanzioni opera con queste misure: 1,25% (interesse legale) nel caso di «omissione contributiva»; 3,25% nel caso di «evasione contributiva».

Documenti: [Circolare Inps 100/2022](#)

## Approfondimenti

[Pensioni, più care le sanzioni per le omissioni contributive](#)

[Contributi Omessi, rateizzabile la Sanzione Amministrativa](#)

[Dal 2022 crescono gli interessi in caso di ritardato pagamento della pensione e del TFS](#)